



DETERMINA 604 DEL 10/02/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE CON GLI ENTI DEL TERZO SETTORE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017 PER LA DEFINIZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CENTRO PER LA GIUSTIZIA RIPARATIVA DEL COMUNE DI VERONA

Progressivo interno n. 11

LA COORDINATRICE AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Premesso che:

- è in fase di strutturazione il sistema dei servizi per la giustizia riparativa in ambito penale, come previsto dall'articolo 42, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 150/2022, ossia l'insieme delle attività relative alla pianificazione, coordinamento, gestione e realizzazione dei programmi di giustizia riparativa secondo la disciplina definita dal Titolo IV e dagli articoli 92 e 93 del medesimo decreto;
- a livello istituzionale, il sistema dei servizi per la giustizia riparativa include i seguenti organismi: la Conferenza nazionale per la giustizia riparativa, che esercita funzioni di programmazione delle risorse, definizione dei livelli essenziali di prestazione e monitoraggio; le Conferenze locali per la giustizia riparativa, costituite una per ciascun distretto di Corte d'Appello, cui è attribuito il compito di identificare, sul proprio territorio, uno o più enti locali cui affidare l'istituzione e la gestione dei Centri per la giustizia riparativa; i Centri per la giustizia riparativa, strutture pubbliche deputate ad organizzare, gestire, erogare e condurre i programmi di giustizia riparativa;
- tale sistema viene configurato secondo un modello organizzativo radicato nelle comunità territoriali, tenendo conto che il rafforzamento dei legami con la comunità rappresenta uno degli obiettivi principali dei programmi di giustizia riparativa;

Considerato che:

- il Comune di Verona ha sottoscritto il Protocollo d'Intesa con la Conferenza locale per la giustizia riparativa del distretto di Corte d'Appello di Venezia, ai sensi dell'articolo



63, comma 5, del D.Lgs. n. 150/2022, per l'istituzione e la gestione del Centro per la giustizia riparativa (P.G. n. 341180/2025);

- ai sensi dell'art. 67, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2022, con nota P.G. n. 40936 del 30/01/2026, il Ministero della Giustizia, Direzione Generale per la Giustizia Minorile e Riparativa, comunicava il trasferimento delle risorse a valere sul Fondo per la Giustizia Riparativa, avvenuto con apposito decreto di impegno, pari a 224 mila euro annuali, come dichiarato in nota P.G. n. 22398/2026 del medesimo Ministero.
- il Comune di Verona ha istituito sul proprio territorio un Centro per la giustizia riparativa (di seguito, indicato anche solo "Centro"), ubicato presso l'immobile sito in Verona, Piazza Madonna di Campagna n. 1/a, come da deliberazione della Giunta comunale n.1368 del 30 dicembre 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, adottata in attuazione del succitato Protocollo d'intesa, rappresentando esso un punto di riferimento per tutto il distretto giudiziario di pertinenza e garantendo l'accesso ai programmi di giustizia riparativa attraverso il dialogo tra autori dell'offesa/reato, vittime e comunità;
- le attività del Centro si collocano nel quadro dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) dei servizi per la giustizia riparativa sanciti in Conferenza Unificata del 4 luglio 2024 (Rep. Atti n. 81/CU);

Atteso che:

- la Conferenza locale per la giustizia riparativa del distretto di Corte d'Appello di Venezia, nella seduta del 23 luglio 2025, ha concluso la ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale erogati da soggetti pubblici o privati specializzati, convenzionati con il Ministero della Giustizia o operanti in virtù di protocolli d'intesa stipulati con gli uffici giudiziari o con altri soggetti pubblici, presenti nel proprio distretto di Corte d'Appello, operanti alla data del 31 dicembre 2023, secondo quanto previsto dall'art. 92, comma 1, del D.Lgs n. 150/2022;
- la medesima Conferenza locale ha quindi proceduto, in ossequio al disposto del comma 2 del citato art. 92, sentiti gli esperti con funzioni di consulenza tecnico-scientifica, il Presidente della Corte d'Appello, il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Comune sede dell'ufficio di Corte d'Appello, anche in rappresentanza degli Ordini distrettuali, alla valutazione di tali servizi, con riferimento all'esperienza maturata e ai *curricula* degli operatori in servizio, verificando la coerenza delle prestazioni erogate e dei requisiti posseduti con quanto disposto dagli artt. 42, 64 e 93 del D.Lgs. n. n. 150/2022;



- all’esito di tale istruttoria, la suddetta Conferenza locale ha redatto, ai sensi del medesimo comma 2, l’elenco dei servizi che hanno superato tale verifica, elenco dal quale gli enti locali devono attingere per la prima apertura del primo Centro per la giustizia riparativa del distretto;

Tenuto conto che la giustizia riparativa:

- intende attuare un modello alternativo di giustizia che vede coinvolti la vittima, l’autore di reato e la comunità della ricerca di soluzioni agli effetti del conflitto generato dal fatto delittuoso, allo scopo di promuovere la ripresa o l’avvio di un dialogo tra le parti, la loro eventuale riconciliazione, la riparazione, anche simbolica, del danno ed il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo;
- prospetta il superamento della logica della punizione a partire da una lettura del reato inteso non più soltanto come illecito commesso contro la società che ne ha previsto la sanzione, ma principalmente nella sua dimensione relazionale, come frattura di un legame esistente o come evento critico dal quale potrebbe prendere avvio la costruzione di un legame sino ad allora reso impossibile dalla mancanza di un reciproco riconoscimento;
- si realizza in ogni fase del procedimento penale attraverso interventi innovativi, quali la mediazione, ed altri più tradizionali, quali il risarcimento, la restituzione, la riparazione diretta a favore della vittima e nei confronti della comunità, dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali;
- persegue una maggiore attenzione alla vittima ed ai suoi bisogni e la responsabilizzazione dell’autore di reato verso il singolo e/o la collettività danneggiati;

Rilevato che il Comune di Verona, conformemente a quanto previsto dall’art. 64, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2022 e dall’art. 4 del citato Protocollo d’Intesa, intende provvedere alla gestione del servizio del Centro per la giustizia riparativa avvalendosi di Enti del Terzo settore ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 117/20217;

Evidenziato che:

- risulta profondamente radicata nella tradizione amministrativa di questo Comune la



valorizzazione delle libere forme associative in armonia con quanto previsto all'art. 43 dello Statuto comunale rubricato "Valorizzazione delle formazioni sociali", riconoscendo il valore sociale e la funzione delle attività di volontariato e di promozione sociale come espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale;

- il mondo del Terzo Settore e del civismo in genere si dimostra un alleato prezioso per fronteggiare i bisogni dei cittadini e per lo sviluppo del tessuto sociale territoriale;
- attraverso la valorizzazione dell'impatto sociale e di sostegno che le attività degli ETS sono in grado di esplicare, è possibile contribuire ad aumentare la capacità di offrire ai cittadini opportunità maggiormente adeguate e confacenti a bisogni determinati;
- la co-progettazione, di cui al richiamato art. 55, consente di attivare un partenariato, espressione dell'attività collaborativa, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione;

Rammentato che:

- l'art. 6 del D.Lgs, n. 36/2023 prevede che in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato, escludendo dal campo di applicazione del medesimo D.Lgs. n. 36/2023 gli istituti disciplinati dal Titolo VII di cui al D.Lgs. n. 117/2017;
- il citato D.Lgs. n. 117/2017 riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- l'art. 5, c. 1, lettera a), di tale Decreto individua tra le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore i servizi sociali di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della



legge n. 328/2000 che rimanda all'art. 128 della legge n. 112/2016 il quale identifica i servizi sociali in tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

- la citata legge n. 328/2000 ha introdotto nell'ordinamento giuridico disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, prevedendo il ricorso a forme negoziali che consentano a tali soggetti la piena espressione della propria progettualità;
- con sentenza n. 131/2020 la Corte Costituzionale legittima pienamente gli strumenti del citato art. 55, come la co-progettazione, quale modello che non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico; ciò, al fine di promuovere un'ampia sinergia tra attori diversi per definire insieme un complesso di interventi tra loro integrati e sinergici da sostenere destinando allo scopo, sempre sulla base di un processo condiviso, risorse dell'amministrazione e risorse che tale gruppo individua sia internamente che esternamente;
- nella realizzazione della progettualità di cui trattasi l'utilizzo della modalità della co-progettazione rappresenta una modalità alternativa all'appalto ed una forma di coinvolgimento del Terzo settore non più come mero erogatore di servizi, ma con un ruolo attivo nella progettazione e realizzazione degli interventi consentendo di unire esperienze e risorse pubbliche e private;
- la Legge Regionale Veneto n. 9/2024, recante la riforma dell'assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali, prevede la promozione, anche da parte degli Enti locali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, con il concorso, tra gli altri, degli Enti del Terzo Settore attraverso l'attivazione di procedimenti ai sensi degli articoli 55 e 56 del D.Lgs. n. 117/2017, in relazione alle attività di interesse generale;

Precisato che la presente co-progettazione:

- ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività da realizzare con modalità concertate e condivise con i soggetti del Terzo settore, individuati come



da elenco fornito dal competente Ministero della Giustizia in sede di stipulazione del citato Protocollo d'Intesa P.G. n. 341180/2025, ai sensi dell'art. 92, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 150/2022;

- fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno all'adeguatezza dell'impegno privato nella funzione sociale;
- non è riconducibile all'appalto dei servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica dell'accordo procedimentale, destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato, in forma di convenzione, attraverso il quale vengono definite le modalità di realizzazione dell'intervento oggetto di co-progettazione in relazione ai reciproci rapporti;
- non assume le caratteristiche del contratto d'appalto trattandosi di attività a fini pubblici sociali che comporta il mero rimborso delle spese sostenute e l'assenza di corrispettivi;

Ritenuto necessario, in ragione della vincolatività del citato elenco di enti qualificati formato dalla Conferenza locale per la giustizia riparativa del distretto di Corte d'Appello di Venezia, giusta art. 92, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2022 e Protocollo d'Intesa P.G. n. 341180/2025, nonché dell'esigenza di assicurare coerenza con il sistema delineato nel quadro normativo di riferimento, di procedere mediante lettera di invito rivolto ai soli enti inclusi nel suddetto elenco, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, parità di trattamento e proporzionalità;

Atteso che:

- la Conferenza locale per la giustizia riparativa del distretto di Corte d'Appello di Venezia, nella seduta del 23 luglio 2025, ha concluso la ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale erogati da soggetti pubblici o privati specializzati, convenzionati con il Ministero della Giustizia o operanti in virtù di protocolli d'intesa stipulati con gli uffici giudiziari o con altri soggetti pubblici, presenti nel proprio distretto di Corte d'Appello, operanti alla data del 31 dicembre 2023, secondo quanto previsto dall'art. 92, comma 1, del D.Lgs n. 150/2022;
- la medesima Conferenza locale ha quindi proceduto, in ossequio al disposto del comma 2 del citato art. 92, sentiti gli esperti con funzioni di consulenza tecnico-scientifica, il Presidente della Corte d'Appello, il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Comune sede dell'ufficio di Corte d'Appello, anche in rappresentanza degli Ordini distrettuali, alla



valutazione di tali servizi, con riferimento all'esperienza maturata e ai *curricula* degli operatori in servizio, verificando la coerenza delle prestazioni erogate e dei requisiti posseduti con quanto disposto dagli artt. 42, 64 e 93 del D.Lgs. n. n. 150/2022;

- all'esito di tale istruttoria, la suddetta Conferenza locale ha redatto, ai sensi del medesimo art. 92, comma 2, l'elenco dei servizi che hanno superato tale verifica, elenco dal quale gli enti locali devono attingere per la prima apertura del primo Centro per la giustizia riparativa del distretto;

Reputato che:

- la scelta di utilizzare lo strumento della co-progettazione degli interventi trova giustificazione nel riconoscimento del Terzo settore quale sistema in grado di sostenere le logiche di sviluppo del complesso sistema di servizi per l'integrazione sociale degli interessati nel quadro degli interventi in oggetto, nonché di istituire relazioni efficaci con soggetti qualificati;
- la complessità e delicatezza delle attività da espletare e la diversificazione degli attori coinvolti nel contesto territoriale di riferimento, che necessitano di un coordinamento unitario e di una crescente integrazione nell'ottica degli obiettivi perseguiti in materia di giustizia riparativa, rendono opportuno il ricorso alla procedura di co-progettazione al fine di coinvolgere gli Enti del Terzo settore in grado di offrire sia la migliore soluzione progettuale, sia le migliori soluzioni tecniche ed economiche per la sua attuazione;

Ritenuto, pertanto, che la partecipazione del Terzo settore al processo di co-progettazione e gestione degli interventi in oggetto, si rivela fondamentale per rendere maggiormente appropriate le risposte fornite alle esigenze della popolazione interessata, nonché per consentire un adeguato utilizzo delle risorse, garantendo la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, uniformità e appropriatezza nel sistema di offerta ed equità nell'accesso alle prestazioni;

Dato atto che con:

- deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 18 dicembre 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028 del Comune di Verona e la nota di aggiornamento al DUP 2026-2028;
- la deliberazione di Giunta n. 2 del 9 gennaio 2026, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio



finanziario 2026 – 2028;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000 ed, in particolare, gli artt. 107, 183 e 192;
- l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'art. 32 della legge 69/2009, in materia di assolvimento degli obblighi di pubblicità legale di atti e provvedimenti amministrativi degli enti pubblici mediante pubblicazione sui propri siti informatici;
- il D.Lgs. n. 33/2013, in materia di pubblicità e trasparenza amministrativa;
- l'art. 80 dello Statuto comunale;
- il D.Lgs. n. 117/2017;
- la legge 328/2000;
- la sentenza della Corte Costituzionale 131 del 26 giugno 2020 che radica costituzionalmente e nella normativa euro unitaria lo strumento della co-progettazione;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche n. 72/2021 in materia di Linee guida sul rapporto tra PP.AA. ed enti del Terzo Settore con particolare riferimento all'art. 55 del D. Lgs.n. 117/2017;
- la legge n. 241/1990 ed, in particolare, gli artt. 1, 11 e 12;
- gli articoli 2, co. 3, e 17, co. 1, del D.P.R. n. 62/2013, recante "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165";
- il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Verona" approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 676 del 25 giugno 2024, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il Regolamento di contabilità del Comune di Verona;
- la Circolare interna n. 27 del 26 giugno 2018 della Direzione Affari Generali Decentramento che ha definito una nuova procedura per la nomina dei responsabili del trattamento dei dati personali per conto del titolare (Comune di Verona), ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali UE/2016/679 (GDPR);
- Protocollo d'Intesa tra il Comune di Verona e la Conferenza locale per la giustizia riparativa del distretto di Corte d'Appello di Venezia (P.G. n. 341180/2025);
- Note del Ministero della Giustizia, Direzione generale per la giustizia minorile e riparativa, P.G. n.40936 del 30/01/2026 e n. 22398/2026 del 19/01/2026.
- D.Lgs. n. 150/2022, Titolo IV ed artt. 92 e 93;



- il vigente Manuale per la gestione informatica dei documenti del Comune di Verona (versione 3.0), come da ultimo adeguato con deliberazione della Giunta comunale n. 380 del 15 aprile 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, ed, in particolare, l'art. 5 dell'Allegato 13, in merito alla pubblicazione all'Albo pretorio informatico dei documenti digitali formati dall'Amministrazione comunale e, nello specifico, delle determinazioni dirigenziali;
- La Deliberazione della Giunta comunale n. 1368 del 30 dicembre 2025 avente ad oggetto l'Istituzione del Centro per la giustizia riparativa

Preso atto che la sottoscrizione della presente determinazione equivale ad attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 14 marzo 2013;

Dato atto che con decreto n. 159 del 29 aprile 2025, il Sindaco ha conferito alla firmataria della presente determinazione l'incarico di responsabilità dirigenziale dell'Area Servizi alla Persona;

Evidenziato che l'argomento oggetto del presente provvedimento verte su materia affidata alla gestione dei Dirigenti responsabili dei relativi servizi;

Attestato che l'adozione del presente provvedimento avviene:

- in assenza di conflitto di interessi, nel rispetto dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e del citato Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Verona;
- nell'osservanza, con riferimento al presente procedimento, delle disposizioni dell'art. 14, co. 1, del D.P.R. n. 62/2013 in ordine al divieto di ricorrere a mediazione di terzi, di corrispondere o promettere ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, o per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto, nonché del rispetto delle disposizioni sui divieti di conclusione di contratti e altri atti negoziali in presenza delle condizioni indicate dal medesimo articolo 14, co. 2;

DETERMINA

per le motivazioni illustrate in narrativa,



- 1) di richiamare a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto esposto nel preambolo;
- 2) di avviare l'attivazione di una procedura di co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017, con gli enti del Terzo settore per la definizione e realizzazione delle attività del Centro per la giustizia riparativa del Comune di Verona
- 3) di dare atto che il servizio è interamente finanziato con fondi del Ministero della Giustizia per un importo complessivo pari a euro 672.000, corrispondente a euro 224.000 annui, e che la relativa spesa sarà impegnata con successiva determinazione dirigenziale;
- 4) di invitare alla procedura di cui al punto 2) tutti gli enti del Terzo settore inclusi nell'elenco fornito dal competente Ministero della Giustizia in sede di stipulazione del citato Protocollo d'Intesa P.G. n. 341180/2025, così come formato ai sensi dell'art. 92, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 150/2022;
- 5) di dare atto e stabilire, in conformità all'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
 - a) il fine che con la convenzione si intende perseguire è quello di realizzare un articolato sistema di interventi mirati all'attuazione dei percorsi di giustizia riparativa di cui al D.Lgs. n. 150/2022;
 - b) l'oggetto della convenzione riguarda la regolazione dei reciproci rapporti tra il Comune di Verona e gli Enti del Terzo Settore partner nella gestione del Centro per la giustizia riparativa del medesimo Comune;
 - c) la convenzione sarà stipulata in forma di scrittura privata, in modalità elettronica ove possibile;
 - d) le clausole ritenute essenziali sono contenute nella convenzione;
 - e) la scelta dei partner collaboratori è effettuata mediante procedura di co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 e dell'art. 12 della legge n. 241/1990, attivata tramite lettera di invito rivolta ai soli Enti del Terzo settore inclusi nell'elenco fornito dal competente Ministero della Giustizia in sede di stipulazione del Protocollo d'Intesa P.G. n. 341180/2025, ai sensi dell'art. 92, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 150/2022;
 - f) la motivazione che sta alla base della scelta della presente procedura sono indicati nel preambolo del presente provvedimento, cui si rinvia;



- 6) di approvare allo scopo gli schemi di: invito di manifestazione di interesse (Allegato A) con unita planimetria, modello domanda di partecipazione (Allegato A1), modello dichiarazione sostituiva (Allegato B), documento progettuale preliminare di massima (Allegato C); modello Proposta progettuale (Allegato D), schema Convenzione (Allegato E), Accordo trattamento dati personali (Allegato F); modello dichiarazione titolare effettivo ed assenza conflitto di interesse (Allegato G), modello Dichiarazione antimafia (Allegato H);
- 7) di dare atto che ai fini del procedimento di cui trattasi, l'acquisizione del CIG è funzionale alla sola tracciabilità dei flussi economici, trattandosi di attività estranee alla disciplina in materia di contratti pubblici e di stabilire che lo stesso CIG sarà acquisito al termine della presente procedura di co-progettazione prima della sottoscrizione della relativa convenzione;
- 8) di dare atto che per l'oggetto della presente procedura non è richiesta l'acquisizione del codice univoco di progetto (CUP) ai sensi dell'art. 11 della legge n. 3/2003, in quanto riferito ad attività di gestione ordinaria finalizzata al normale funzionamento dei servizi dell'Ente, non riconducibile ad un intervento di sviluppo ovvero ad un progetto di investimento pubblico;
- 9) di precisare che permane in capo al Comune di Verona, quale Amministrazione pubblica procedente, nell'esercizio delle proprie prerogative ed autonomia e nel rispetto dei principi di centralità della Governance pubblica, l'esclusiva titolarità delle scelte nel percorso di co-progettazione attivato, ed, in particolare, nella valutazione sulle proposte progettuali presentate dagli ETS interessati, nella determinazione degli obiettivi generali e specifici da perseguire, nella definizione delle aree di intervento, nella durata delle attività e delle loro caratteristiche essenziali;
- 10) di fissare al 14/02/2026 ore 13:00 il termine per la presentazione delle candidature da parte degli Enti di cui al punto 3);
- 11) di assegnare a sé, dott.ssa Paola Zanchetta, in qualità di Dirigente Coordinatrice Area Servizi alla Persona, le funzioni di responsabile del procedimento relative alla presente procedura, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 241/1990;
- 12) di nominare con successivo proprio provvedimento la Commissione tecnica selezionatrice cui è demandata la valutazione dei progetti proposti in conformità alla disciplina procedurale;



- 13) di dare atto che la sottoscrizione della presente determinazione da parte della Dirigente responsabile del servizio equivale ad attestazione di avvenuto controllo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-*bis*, co.1, del D. Lgs. n. 267/200, il cui parere favorevole è pertanto reso unitamente alla sottoscrizione medesima a termini dell'art. 5, co.1, del vigente Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli interni;
- 14) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento nell'Albo pretorio informatico di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, per la durata di quindici giorni come da art. 3, comma 1, dell'Allegato 13 del citato Manuale di gestione informatica dei documenti del Comune di Verona, e di adempiere agli obblighi di trasparenza in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013.

Firmato digitalmente da:
Il Dirigente
PAOLA ZANCHETTA